

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE
AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ
MOTORIA DEI CANI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce quindi la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali. In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 59/2009.

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 - Definizioni

1) **Area di sgambamento per cani:** porzione di area a verde pubblico o parco urbano, opportunamente recintata e segnalata con apposito cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area stessa, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

2) **Proprietario/Conducente o comunque Responsabile di un animale:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani. Considerato che tali zone sono inserite in aree destinate a verde pubblico o parco urbano e presentano le medesime caratteristiche ambientali, igienico-sanitarie e funzionali, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento Urbanistico, ed in particolare quanto disposto nel Titolo II Capo III delle Norme Tecniche e nella disciplina delle singole UTOE.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in legno o metallo e rete metallica avente una altezza di almeno 120 cm;
- 2) cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di eventuali elementi di arredo urbano (es. panchine);
- 5) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 6) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 7) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 8) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. 59/2009 e presente Regolamento Comunale). L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba per un numero pari almeno a 3 volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da cittadini o associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il comune come indicato nell'articolo che segue.

Art. 6 – Convenzioni/Accordi per la gestione dell'area

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sottoscrivere convenzioni/accordi con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la manutenzione dell'area di sgambamento.

In tal caso l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione.

Art. 7 - Accesso

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.

Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono

tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.

Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

All'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 7 cani.

I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.

Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

Art 8 - Divieti

In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 59/2009, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.

In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Laddove le aree sgambamento cani fossero state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (URP) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori. In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 9 - Apertura dell'area

Gli orari di apertura sono stabiliti con decreto del Sindaco. L'orario sarà affisso fuori dall'area. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambamento qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 10 - Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Sono fatte salve le competenze le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia Venatoria, dell'Arpat e del Ministero dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla sua pubblicazione all'Albo on line Comunale.